



Firmato
digitalmente da
ELENA PINTO
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
FORLÌ:80005580404



Dr. ELENA PINTO
- NOTAIO -
Riccione (RN)
Viale Savignano n.15
Tel. 0541.640799 Fax 0541.642904
epinto@notariato.it

Repertorio n. 2.908

Raccolta n. 2.032

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di settembre, in Rimini, presso la Scuola Media Statale n.2, Via Coletti n. 102, alle ore 21,05 (ventuno e minuti cinque), in quanto richiesto.

Avanti a me dott. ssa Elena Pinto, Notaio in Riccione, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

E' PRESENTE

- **CORBELLI CLAUDIA** nata a Rimini (RN) il 10 marzo 1963 ed ivi residente al Viale Michele Griffa n. 32,
Codice Fiscale: CRB CLD 63C50 H294M.

Dell'identità personale della costituita io Notaio sono certo.

La Signora CORBELLI CLAUDIA mi dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta **"Coro Lirico della Città di Rimini AMINTO-RE GALLI"**, con sede in Rimini (RN) alla Via M. Griffa n. 32, Codice Fiscale 91034060409, Partita Iva 02468890401.

La costituita mi invita ad assistere, elevandone verbale, all'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione predetta qui riunitasi per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Deliberazioni in merito all'adeguamento dello Statuto alla nuova normativa delle Associazioni di promozione Sociali ai sensi del LGS. 117/2017;

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio dò atto di quanto segue:

Preliminarmente la costituita dà atto che, su proposta del Consiglio Direttivo, l'assemblea con deliberazione assunta all'unanimità dai presenti ha nominato quale Presidente della presente Assemblea la medesima costituita, la quale pertanto ai sensi dell'art.15 dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea e nella qualità

constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata convocata ed è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 1 settembre 2019 alle ore 08,00, in questo giorno, luogo ed ora ai sensi di legge di Statuto;

- che sono presenti, in proprio o per delega, numero 50 (cinquanta) associati su 59 (cinquantanove) iscritti, tutti aventi diritto al voto come risulta dall'elenco presenze che la costituita mi consegna e che, firmato dalla costituita medesima e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone di: sè medesima **Claudia Corbelli - Presidente, Giuseppe Lotti - Vice Presidente, Natalina Parma - Segretario, Elena Facchini - Tesoriere, dei Consiglieri Lorenzo Marcaccini, Carmine Mazzei e Domenico Ficca;**

- che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti in discussione ritenendosi tutti sufficientemente informati.

Il Presidente, pertanto, verificata la regolare costituzione dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'adu-

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
DI RIMINI

Reg.to

il 4 settembre 2019

al N. 8821/1T

nanza valida ed atta a deliberare sugli argomenti in discussione.

Prende la parola il Presidente, il quale, in via preliminare, anche ai fini dell'acquisto della personalità giuridica, ricorda ed illustra all'assemblea che l' "Associazione "Coro Lirico della Città di Rimini AMINTORE GALLI" è stata costituita in data 28 settembre 1994 con atto a rogito dott. Pietro Bernardi Fabbrani, Notaio in Riccione, in data 28 settembre 1994 Rep. 221/96 registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 29 settembre 1994 al n. 1741.

Il Presidente illustra all'Assemblea la necessità di procedere all'adeguamento della disciplina statutaria alle prescrizioni contenute nel D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" nonché le ragioni che suggeriscono di modificare lo Statuto al fine di renderlo maggiormente aderente alle modalità di svolgimento dell'attività dell'associazione. Proseguendo sul punto il Presidente chiarisce ulteriormente che la modifica si rende necessaria per procedere all'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, quale requisito preliminare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni riconosciute (legge regionale Emilia Romagna n.34/2002) nonché elemento propedeutico all'accesso ai finanziamenti regionali e nazionali previsti per il settore.

Ancora in argomento il Presidente chiarisce che la disciplina contenuta nel nuovo testo di statuto è conforme al dettato normativo di cui al D.Lgs 117/2017 anche con specifico riguardo alle disposizioni transitorie in esso contenute e, segnatamente, all'art. 101 del citato decreto ed al necessario coordinamento normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore.

All'uopo, fa presente, tra l'altro, che occorre modificare la denominazione dell'associazione da "Coro Lirico della Città di Rimini AMINTORE GALLI" in **"CORO LIRICO CITTÀ DI RIMINI "AMINTORE GALLI" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"** in sigla **"CORO LIRICO A. GALLI APS - ETS"**.

Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione **"CORO LIRICO CITTÀ DI RIMINI "AMINTORE GALLI" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** in sigla **"CORO LIRICO A. GALLI APS "**.

Pertanto il Presidente propone di adottare un nuovo testo dello Statuto riformulato con le modifiche illustrate.

Sul punto varie ed eventuali nessuno prende la parola.

Dopo ampia ed idonea discussione, l'assemblea:

- udita l'esposizione del Presidente
- con votazione espressa per alzata di mano all'unanimità, da cui risultano:
 - Voti favorevoli: 50 (cinquanta);
 - Voti contrari: nessuno;
 - Astenuti: nessuno

secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

= di modificare integralmente le norme relative al funzionamento dell'associazione;

= di adottare, conseguentemente, un nuovo testo di statuto sociale;

II

= di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che firmato dalla costituita e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

III

= di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo ogni più ampia facoltà per curare gli adempimenti derivanti da questo verbale e per eventuali rettifiche autorizzandolo ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte le modifiche che si rendessero necessarie e/o utili in sede di registrazione o di iscrizione al Registro di cui infra, nonchè a provvedere a tutti gli adempimenti necessari e connessi all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed in generale ai fini del riconoscimento della Personalità Giuridica dell'Associazione.

Proclamati i risultati della votazione, poichè nessun intervenuto chiede la parola, non essendovi altro a deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 22,40 (ventidue e minuti quaranta).

A questo punto il Presidente mi dichiara che la sede dell'Associazione è in Rimini (RN) alla Via M. Griffa n. 32, e mi consegna lo Statuto nella sua versione aggiornata che, firmato dalla costituita e da me notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

La costituita mi dispensa dalla lettura degli allegati dei quali dichiara di avere esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla costituita che dietro mia interpellanza lo approva, riconoscendolo in tutto conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive e lo firma a margine dei fogli intermedi.

Scritto con sistema informatico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su tre fogli dei quali si sono occupate pagine nove con la presente.

F.TO CORBELLI CLAUDIA

F.TO DOTT.SSA ELENA PINTO NOTAIO.

=====

ATTO N. 2908/2032
ALLEGATO A

ASSOCIAZIONE CORO LIRICO CITTA' DI RIMINI "A. GALLI"
FIRMA PER IMPEGNO DI PRESENZA ALLA PROVA E/O AL CONCERTO:

LUOGO:
DATA:

CONTRALTI 9

1	ACCORSI Adriana	
2	BIANCHI Maria Eugenia	
3	DELLA VITTORIA Milena	X
4	LEONARDI Irena	
5	LI ROSI Maria Carmela	
6	LOTTI Annalisa	
7	PARMA Natalina	
8	RONCI Annamaria	
9	SCHENK Helga	

MEZZO SOPRANI 12

10	CREMONINI Anna	
11	FACCHINI Elena	
12	FORCELLINI Maria	
13	GALVANI Ornella	
14	LAURENT Jocelyne	
15	MAZZA Ombretta	
16	MORRI Miriam	
17	MURATORI Rosanna	
18	ORSINI Silvia	
19	PERINI Oriella	
20	ROMANI Francesca	
21	VDAARSEN Elsa	
22	ZANOTTI LAURA	
23	CIAPATA ROBERTA	
BASSI 5		
24	ANGELINI Elfos	
25	BARBIERI Tiziano	
26	FRAMBOSI Luca	
27	LASI Riccardo	
28	TERCON Damiano	

BARITONI 8

29	BUDA Giuseppe	
30	CAMPO Leonardo	
31	ROSSI Mario	
32	SANTONATO Carlo	
33	SEMPRINI Alessandro	

SOPRANI 20

34	BIAGINI Daniela	
35	CAMPI Maria Antonietta	
36	CORBELLI Claudia	
37	CORTIVO Silvia	
38	GLIACCHINI	
39	MAZZARI Grazia	
40	MAZZEI Chiara	
41	NERI Luisa	
42	PINGI Rita	
43	PIVA Egle	
44	PLEBISCITO Rosanna	
45	RICCI Maja	
46	SOLLAZZO Marisa	
47	SORMANI Maria Grazia	
48	STRAPERRI Tamara	
49	TRAMONTI Cristina	
50	TURCI Nives	
51	VENETURI Margherita	
52	FELICI ROBERTA	

TENORI PRIMI 8

53	CARLINI Eugenio	
54	FICCA Domenico	
55	LOTTI Giuseppe	
56	MARCACCINI Lorenzo	
57	MAZZEI Carmine	
58	MEDOS Gianfranco	
59	MOROSATO Flavio	
60	RAICINI Joseph	

TENORI SECONDI 8

61	BATTAGLI Gianfranco	
62	BELLINI Marco	
63	COLA Giulio	
64	DILUCA Donato	
65	GIUNCHI Riccardo	
66	LASCARO Giampiero	
67	NANNI Paolo	
68	SCIARA Sebastiano	
69	CIVICOLI ROBERTO	

59 AVENTI LIMITO AL VOTO



ATTO N. 2.908/2.032

ALLEGATO "B"

STATUTO

ASSOCIAZIONE

**“CORO LIRICO CITTÀ DI RIMINI "AMINTORE GALLI” -
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO
SETTORE”**

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1

Denominazione

1.1 E' costituita un'Associazione denominata “CORO LIRICO CITTÀ DI RIMINI "AMINTORE GALLI” - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE" in sigla "CORO LIRICO A. GALLI APS - ETS".

1.2 Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione “CORO LIRICO CITTÀ DI RIMINI "AMINTORE GALLI” - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla "CORO LIRICO A. GALLI APS ".

1.3 L'Associazione è regolata dal Codice Civile, dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore, in seguito CTS), in particolare gli articoli 35 e 36 , dal presente statuto e dalla normativa di settore.

Art. 2

Sede

L'associazione ha sede in Rimini.

La variazione della sede nell'ambito del Comune non costituisce modifica statutaria e può essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Con decisione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

Art. 3

Scopo

Lo statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'associazione esercita in via principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, anche indiretto, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e per l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative.

L'associazione è apolitica ed apartitica. L'adesione all'associazione è libera, il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elette su base democratica. Essa non discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche, si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui

all'art. 5 comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017, di seguito riportata:

"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale". L'Associazione si propone di promuovere e favorire lo sviluppo dello studio e della diffusione del canto corale nella musica lirica e nel melodramma, anche con riferimento a tutte le forme sinfonico corali e di favorire l'interesse per lo spettacolo lirico e musicale in genere.

L'Associazione, in particolare, per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente comma si prefigge di esercitare le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/2017):

- a) studiare e diffondere il canto corale nella musica lirica e nel melodramma, estendendo tale studio a tutte le forme sinfonico-corali;
- b) incrementare l'interesse per lo spettacolo lirico e musicale in genere;
- c) proporre, sviluppare, organizzare, partecipare a iniziative e manifestazioni musicali, culturali, promozionali, idonee al conseguimento di queste stesse finalità.

Per il perseguimento di tali finalità l'Associazione in particolare potrà:

- collaborare con Enti locali, in particolare il Comune e la Provincia di Rimini ai fini, e nel quadro, della predisposizione di programmi di attività annuale, con l'intento precipuo di definire un calendario di manifestazioni, concerti, invernali ed estivi, quale contributo alle

iniziative musicali patrocinate dall'Ente Locale;

- provvedere direttamente, o previe le necessarie intese, con Enti Locali, Associazioni, Enti ed Istituzioni, altri soggetti, alla partecipazione, organizzazione, realizzazione, nell'ambito regionale, nazionale o estero, di manifestazioni musicali, spettacoli di musica lirica corale e/o con la partecipazione di cantanti solisti, di rassegne musicali riservate ai gruppi corali lirici;

- partecipare, previ opportuni accordi, a manifestazioni per le quali l'Amministrazione Comunale, la Provincia o altri Enti o Associazioni ne facciano apposita richiesta.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione potrà inoltre promuovere:

- ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: promuovere e organizzare di corsi di insegnamento delle tecniche di canto rivolte ai giovani e agli adulti;

- ATTIVITÀ CULTURALI: promuovere e stabilire rapporti con le Associazioni e le Istituzioni consimili, regionali, nazionali, estere, atte a favorire la crescita culturale e professionale degli aderenti;

- ATTIVITÀ EDITORIALE: pubblicazione di prodotti editoriali rientranti negli scopi dell'Associazione.

L'associazione può altresì svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; può reperire o gestire impianti e spazi, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento dell'attività istituzionale e

intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive.

Le attività dell'associazione, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte a favore dei propri associati, familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore (art. 36).

Art. 4

Durata

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

Regolamentazione - Volontari - Assicurazione

5.1 L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio direttivo.

L'associazione garantisce la democraticità della struttura e l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture devono essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all'associazione, per le quali possono essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e la complessità dell'impegno richiesto.

5.2 L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti

dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito registro dei volontari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

5.3 Si applica l'art. 18 del D.Lgs 117/2017 (CTS) in materia di assicurazione obbligatoria.

5.4 L'associazione, per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS).

Capo II

Associati

Art. 6

Compagine associativa

6.1 L'associazione si può comporre di un numero illimitato di

associati.

6.2 Possono essere ammessi come associati, senza limitazioni, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

6.3 Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro.

6.4 Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda scritta in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto ed a osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione e siano accettati dal Consiglio Direttivo.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di associato si perde nei casi previsti all'articolo 9 del presente Statuto.

Art. 6-bis

Procedura di ammissione

6-bis.1 Le richieste di adesione all'Associazione devono essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo, che delibera sulla domanda di ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.

La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato ed annotata

nel libro degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Nella richiesta di adesione gli interessati devono esplicitare l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

6-bis.2 Nell'ipotesi di deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare il rigetto e comunicare tale motivazione all'interessato. Nei 60 (sessanta) giorni successivi chi ha proposto la domanda di ammissione, può chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea.

L'assemblea, se non specificamente convocata, delibera sulle domande di ammissione non accolte, nella prima seduta utile.

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'associazione.

Art. 7

Diritti

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Gli associati hanno diritto a che l'associazione attui le finalità associative.

Gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto, e in particolare tutti gli associati hanno diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

In caso di associati minorenni, il diritto di voto deve essere esercitato

da chi ne ha la responsabilità genitoriale.

Le associazioni che compongono la compagine sociale parteciperanno alla vita associativa attraverso il rispettivo Presidente, ovvero tramite un rappresentante all'uopo incaricato.

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione, nel rispetto delle norme dettate anche negli eventuali regolamenti interni.

A titolo esemplificativo i soci hanno diritto a:

= partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

= godere, se maggiorenne, dell'elettorato attivo e passivo e nel caso di associati minorenni il diritto di voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali. Per l'effettivo esercizio di tale diritto, l'associato dovrà agire nel rispetto dell'eventuale procedura prevista nel regolamento dell'associazione.

Art. 8

Obblighi

Gli associati hanno l'obbligo di non ostacolare l'attuazione delle finalità associative e di agire verso gli altri associati e all'esterno dell'associazione con assoluta correttezza e buona fede.

Gli associati hanno l'obbligo di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto

Gli associati sono altresì obbligati al rispetto delle norme statutarie e di quelle contenute nei regolamenti interni dell'associazione, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative secondo le modalità e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all'assemblea. L'entità della quota associativa relativa al primo esercizio sarà determinata durante il primo Consiglio Direttivo. In caso di modifica della quota associativa essa sarà quantificata in sede di Consiglio Direttivo e sottoposta alla approvazione dell'assemblea. La prima quota associativa dovrà essere versata entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione, mentre le successive dovranno essere versate entro il 30 giugno di ogni annualità, tutte con modalità conformi a legge.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 9

Perdita della qualifica di associato

9.1 Gli associati cessano di appartenere all'associazione per

decesso, recesso o dimissioni ed esclusione.

9.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto con lettera raccomandata e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

9.3 L'esclusione di un associato può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

- inadempienza degli obblighi assunti dall'associato nei confronti dell'associazione;
- mancato pagamento delle quote associative per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;
- inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi competenti;
- compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell'associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

L'associato della cui esclusione si tratta non ha diritto di voto nella deliberazione di ratifica ad essa relativa e non viene computato nel numero degli associati ai fini del calcolo della maggioranza.

Capo III

Ordinamento ed Amministrazione

Art. 10

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, se nominato;
- 5) l'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche associative sono elettive; sono altresì gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta all'interno dell'associazione.

Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori organi, come ad esempio Tesoriere, Collegio dei Probiviri, o altri, potranno essere previsti con disposizioni regolamentari.

Art. 11

Assemblea Dei Soci – Massima Partecipazione

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente ovvero in caso di assenza anche di quest'ultimo da un componente il consiglio direttivo designato dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il presidente della riunione dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario della riunione.

Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Possono essere invitati ad assistere alle adunanze assembleari e del consiglio direttivo gli enti pubblici e privati che abbiano concesso il loro patrocinio all'associazione.

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca gli organismi statutari;

- nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla ratifica dell'esclusione degli associati;

- stabilisce l'entità della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;

- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione, che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria;

L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie, le operazioni straordinarie quali trasformazione, fusione e scissione e lo scioglimento dell'associazione;

- nomina il o i liquidatori;

- è convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l'argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo.

Art. 12

Convocazione

12.1 L'assemblea è convocata a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto spedito a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano, pec, fax o mail agli associati almeno **otto giorni** prima dell'adunanza nel domicilio indicato all'atto dell'iscrizione o in una

successiva comunicazione di variazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare e la data per la seconda convocazione, che non può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 30 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'approvazione degli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.

12.2 L'assemblea deve essere altresì convocata qualora ne facciano richiesta motivata, corredata da specifico ordine del giorno, almeno un decimo degli associati o almeno 3 membri del Consiglio Direttivo.

In tal caso, il Consiglio direttivo deve provvedere alla formale convocazione entro 10 (dieci) giorni successivi a quello nel quale è stata ricevuta la suddetta richiesta e l'assemblea dovrà svolgersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 13

Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda

convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, fatte salve le precisazioni di cui infra.

Per le modificazioni dello statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, invece, per le modificazioni dello statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le votazioni avvengono con scrutinio segreto quando ne sia fatta esplicita richiesta dalla maggioranza dei presenti e negli altri casi eventualmente previsti dal regolamento; altrimenti, le votazioni avvengono per alzata di mano o con l'ausilio di strumenti elettronici o telematici.

Vige il principio del voto singolo, per cui ogni associato ha un solo voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto di voto, sia in seduta ordinaria che in quella straordinaria, i soli associati in regola con il versamento della quota annuale, ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea conferendo apposita delega scritta, ma in ogni caso ciascun delegato non può rappresentare più di un associato.

Si applica l'art. 2372 c.c. in quanto compatibile.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14

Consiglio direttivo

14.1 Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati. I membri del consiglio direttivo vengono eletti dall'assemblea, tranne per i primi che vengono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, tranne per il primo Presidente che viene nominato nell'atto costitutivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il

Presidente dell'Associazione. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il consiglio direttivo gestisce l'associazione ed è competente per tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che non siano stati attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in particolare:

- predispone e propone gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predispone il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività dell'associazione corredati da una relazione illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- propone all'assemblea l'importo della quota associativa annuale;
- elegge al proprio interno il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- svolge tutte le attività esecutive dell'associazione rispettando gli indirizzi generali approvati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- delibera sulla proposta di esclusione degli associati, da sottoporre all'assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente che ne fissa l'ordine del giorno, generalmente ogni trimestre. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti del consiglio.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto e non vengono computati relativamente alle stesse ai fini del calcolo dei quorum.

I titolari degli organi associativi decadono:

- per dimissioni;

- per revoca, quando non esplicino più attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati, sentito il consigliere per la quale è proposta.

Le dimissioni o la revoca dei consiglieri determinano la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo, salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio direttivo siano validamente svolte per video conferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti relativi all'ordine del giorno. Verificandosi tali requisiti il consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'adunanza ed il segretario onde si possa procedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

14.2 Il presidente convoca il consiglio direttivo.

Il presidente presiede l'assemblea e le riunioni del consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione per tutti gli atti per i quali non è attribuita ad altri organi e la rappresentanza esclusiva in giudizio della medesima.

14.3 In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di

dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

14.4 Il Consiglio Direttivo nomina un Tesoriere le cui funzioni vengono dettate dal Regolamento dell'Associazione.

Art. 15

Revisore dei conti

Se sussistono le condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, o un revisore dei conti, scelto tra persone, anche non associati, dotate di comprovata capacità professionale.

Il collegio o il revisore nominato dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Il revisore controlla la gestione contabile dell'associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia momento della consistenza di cassa, riferisce all'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario con una relazione scritta sui risultati dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità e fa osservazioni

in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.

Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Il socio, che ricopre la carica di Revisore dei conti, vota in assemblea fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto la sua elezione in carica per le quali è tenuto ad astenersi.

Art. 16

Organo di controllo

Se sussistono le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Capo IV

Beni e risorse economiche

Art. 17

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni dell'associazione stessa ed è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I beni dell'associazione sono elencati in appositi inventari, depositati presso la sede associativa e consultabili da tutti gli associati.

Art. 18

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- donazioni, legati ed eredità;
- redditi derivanti dal patrimonio associativo;
- sponsorizzazioni;
- sovvenzioni di enti di Promozioni Sociale Nazionale o di altri enti;
- dai premi e dai trofei vinti;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, organizzazioni di eventi musicali, sottoscrizioni anche a premi);

- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative e ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19

Donazioni e lasciti

L'associazione può ricevere donazioni, legati e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari a titolo universale, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I beni pervenuti ai sensi del comma precedente sono intestati all'associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi atti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

Il presidente dell'associazione esegue le delibere di accettazione assunte dal Consiglio direttivo e compie i relativi atti.

Capo V

Esercizio finanziario, Bilancio e Rendiconto annuale

Art. 20

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 21

Bilancio - Scritture Contabili e Libri Sociali

Il bilancio dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento delle finalità sociali.

In ogni caso trovano applicazione gli artt. 13, 14, 15 e 17 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione è obbligata alla tenuta dei libri di cui al d.lgs. 117/2017, nonché alla tenuta degli altri libri imposti dalla legge.

Art. 22

Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione annualmente potrà rimborsare agli associati esclusivamente le spese sostenute. Resta fermo ed intangibile il

limite del lucro soggettivo, pertanto, il suddetto rimborso avrà esclusivamente ad oggetto, appunto, le spese sostenute.

Capo VI

Scioglimento

Art. 23

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo 13.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli associati, determina le modalità di liquidazione e stabilisce la destinazione del patrimonio residuo in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 24.

Art. 24

Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (CTS)

Capo VII

Art. 25

Norme finali - Rinvio

25.1 A seguito del perfezionamento della procedura di riconoscimento, per le obbligazioni assunte dall'associazione i terzi possono far valere i loro diritti solo ed esclusivamente sul patrimonio della medesima associazione.

25.2 Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 26

Norme transitorie

26.1 Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro della associazione (condizioni per l'utilizzo nella denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione "CORO LIRICO CITTÀ DI RIMINI "AMINTORE GALLI" - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in sigla "CORO LIRICO A. GALLI APS".

26.2 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

F.TO CORBELLI CLAUDIA.

F.TO DOTT.SSA ELENA PINTO NOTAIO.

=====

La presente copia su supporto informatico, firmata digitalmente (rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge), è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 82/2005.

Riccione, lì 16 settembre 2019

F.to Dott.ssa Elena Pinto Notaio